

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 8.456
Popolazione (99):	832.675
Occupati (98):	302.000
In cerca di occupazione:	28.000
Rientri dall'estero (96):	3.587
Trasferimenti per l'estero (96):	388
Province: Perugia, Terni	
Comuni:	92

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi

Legge Regionale n. 37 del 20 novembre 1997

Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Piano 2000

Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie art. 5 L.R. n. 37/97

(con le modalità di assegnazione e erogazione dei contributi)



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché ai loro familiari.

Ambito degli interventi

- a) iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post-universitari;
- b) iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione e per favorire la loro promozione sociale nel Paese di accogliimento, con risorse proprie della regione e anche in riferimento alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell'Unione europea;
- c) assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione nella regione;
- d) viaggi e soggiorni di studio e iniziative di turismo sociale e interscambio, da realizzare anche in collaborazione con enti locali e altri enti e associazioni nel rispetto della normativa vigente;
- e) contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge;
- f) interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni:
 - contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;
 - contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi di scuole di ogni ordine e grado ad emigrati o loro familiari che rientrino anche individualmente;
 - contributi fino al 50% sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all'estero;

g) l'assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano rientrare nella regione;

h) indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini umbri emigrati all'estero allo scopo di agevolare la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

Domande e documentazione

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri. Nel piano annuale (in allegato) sono indicate le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di abitazione civile nella regione. Le domande per gli interventi socio-assistenziali devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centottanta giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

Per informazioni:

Regione Umbria
Ufficio Relazioni Internazionali
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96
06100 Perugia
Tel. 075/5043596



Sommario



Legge Regionale n. 37 del 20 novembre 1997

Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'art. 18 dello Statuto, riconosce nelle proprie comunità emigrate una componente essenziale della società regionale e concorre a sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori umbri emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.
2. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni degli emigrati e con i diversi soggetti ed organismi regionali, nazionali ed internazionali, promuove in particolare:
 - a) l'integrazione sociale, culturale ed economica dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza e con le società di accoglimento;
 - b) la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;
 - c) la diffusione delle associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accoglimento;
 - d) la promozione sociale, economica e culturale degli emigrati umbri e delle loro famiglie nei paesi d'emigrazione;
 - e) il reinserimento sociale e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella regione.
3. I provvedimenti regionali in materia di artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, diritto allo studio ed assistenza prevedono, ai fini della lettera e) del comma 2, i criteri e le condizioni specifici per favorire l'ammissione degli emigrati ai benefici in essi previsti.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro famigliari.
2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

Articolo 3

Istituzione del Consiglio regionale dell'emigrazione

1. E' istituito, presso la Giunta regionale il Consiglio regionale dell'emigrazione, di seguito denominato CRE, composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede e da 20 membri così individuati:
 - a) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Unione delle province italiane, designati dalle rispettive associazioni su base regionale;

- b) Un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale ARULEF ed un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale umbri nel mondo;
- c) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione extraeuropea, designati di comune accordo dalle rispettive Associazioni, di cui due in rappresentanza del Nord America, quattro dell'America Latina e due dell'Australia;
- d) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione europea, designati dalle rispettive associazioni, in proporzione alla consistenza ed alla appartenenza delle rispettive associazioni regionali ARULEF ed Umbri nel mondo.

2. Il Presidente della Giunta regionale richiede alle associazioni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta, le designazioni che devono pervenire nei sessanta giorni successivi.
3. La nomina dei membri del CRE e la sua costituzione sono effettuate con decreto dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.
4. Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 2, il CRE può essere costituito purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.
5. I membri del CRE restano in carica per la durata della legislatura regionale e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
6. In caso di dimissioni o decesso di un membro del CRE, esso viene sostituito su indicazione dell'organismo che lo ha designato.
7. Le funzioni di segretario del CRE sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta.
8. Ai componenti del CRE compete il rimborso delle spese documentate per l'accesso alla sede dell'organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle sessioni dell'organismo stesso, da liquidare con le modalità e nei limiti previsti per i dirigenti regionali.
9. Alle riunioni del CRE possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, rappresentanti nonché esperti di enti ed organismi di particolare interesse per la materia trattata anche con riferimento alle convenzioni internazionali in materia contributiva. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.
10. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede automaticamente e motivatamente, sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione, a scegliere gli otto membri effettivi e gli otto supplenti informandone le associazioni interessate.
11. Il CRE si riunisce, ai fini dell'attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art: 1 della presente legge, almeno una volta l'anno con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali ed economiche regionali.

Articolo 4

Compiti del CRE

1. Il CRE è organismo tecnico - consultivo della Giunta regionale in materia di emigrazione.



2. Il CRE, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) Formula proposte, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta regionale, per lo schema di programma di legislatura degli interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie;
- b) formula proposte per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
- c) valuta l'andamento del fenomeno dell'emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto alle condizioni socio - economiche della regione e propone gli interventi opportuni;
- d) propone iniziative di formazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;
- e) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all'estero;
- f) formula proposte e propone progetti alla Giunta ed al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie ad essa connesse.

3. Il CRE si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 15 ottobre, per la predisposizione della proposta di piano per l'anno successivo e per lo svolgimento degli altri compiti di cui al comma 2.

4. Il CRE adotta per il suo funzionamento apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 5

Programma di legislatura e piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale entro quattro mesi dal proprio insediamento adotta, sulla base delle proposte del CRE, il programma di legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in materia di emigrazione, individuando le priorità degli interventi da attuare in base ai piani annuali.

3. La Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi sulla base delle proposte formulate dal CRE e lo trasmette al Governo per la necessaria intesa.

4. Il piano annuale indica l'insieme delle attività, iniziative e provvidenze destinate all'emigrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in particolare:

- a) le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post - universitari;
- b) le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione e per favorire la loro promozione sociale nel paese di accoglimento, con risorse proprie della regione ed anche in riferimento alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell'Unione europea;
- c) le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione nella regione;
- d) i viaggi ed i soggiorni di studio e le iniziative di turismo sociale e di interscambio, da realizzare anche in collaborazione con enti locali ed altri enti ed associazioni nel rispetto della normativa vigente;
- e) i contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge;

f) gli enti, le associazioni e le organizzazioni con i quali promuovere i necessari collegamenti ai fini del loro concorso alla attuazione degli interventi.

Articolo 6

Interventi socio - assistenziali

1. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio ed assistenza sociale, al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano dall'estero, erogano:

- a) contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;
- b) contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi di scuole di ogni ordine e grado ad emigrati o loro familiari che rientrino anche individualmente.

2. I Comuni erogano, inoltre, contributi fino al 50 per cento sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all'estero.

3. La Regione, per i fini di cui ai commi precedenti, sulla base delle relazioni sugli interventi effettuati nell'anno precedente dai Comuni, concorre mediante l'erogazione agli stessi di un contributo non superiore a lire 6.000.000 per ogni nucleo familiare beneficiario.

4. Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centottanta giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

5. I Comuni trasmettono la relazione annuale degli interventi effettuati nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale che provvede alla ripartizione dei fondi nei sessanta giorni successivi.

Articolo 7

Assegnazione di alloggi e di aree

1. L'assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano rientrare nella regione è disposta secondo le previsioni dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33.

2. I Comuni, nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati, singoli o associati in cooperativa o in altre forme societarie, una quota fino al dieci per cento delle medesime, stabilendo criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

3. Le quote riservate agli emigrati ai sensi del comma 2 e non utilizzate nei due anni dall'assegnazione, sono riassegnate in base ai criteri generali.

Articolo 8

Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative

1. Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto - dovere di cui all'art. 48 della Costituzione, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini umbri emigrati all'estero, fino a quando non vengano emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato.

2. I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali, provinciali e comunali, stabilita



nella misura di lire 15.000 a favore di cittadini emigrati all'estero iscritti negli appositi elenchi e rientrati per il voto.

3. Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è necessario esibire il certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto e la cartolina certificante l'iscrizione tra gli elettori residenti all'estero.

4. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni, dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione.

5. Ogni Comune è tenuto a dare comunicazione delle provvidenze previste dal presente articolo a ciascuno degli elettori residenti all'estero, contestualmente all'invio del certificato elettorale o della cartolina di cui al comma 3.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare almeno tre mesi prima delle tornate elettorali amministrative generali o parziali l'indennità di cui al comma qualora l'incremento della spesa annua, rilevato dall'ISTAT, abbia superato il 5 per cento.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2870 denominato: "Interventi diretti ed indiretti della Regione a favore degli emigrati e loro famiglie".

2. Per gli interventi indicati all'art. 6, si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2873 di nuova istituzione, denominato:

"Contributo ai Comuni per interventi socio - assistenziali".

3. Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lett. f) si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2871 denominato:

"Contributo alle associazioni umbre degli emigrati".

4. Per il funzionamento del CRE, di cui agli artt. 3 e 4, si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2872, denominato:

"Spese per il funzionamento del CRE e per l'informazione".

5. Per gli interventi indicati all'art. 8 si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2861 denominato: "Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali amministrative".

6. Per l'anno 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 15 maggio 1987, n. 26, 25 febbraio 1988, n. 5 e 25 agosto 1989, n. 30.

2. I procedimenti amministrativi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa abrogata dal comma 1.

Articolo 11

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede alle associazioni

di cui al comma 1 dell'art. 3 le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del CRE, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma di legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, che trasmettono al Consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addì 20 novembre 1997

Avvertenza: Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'Art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54 al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 18 dello Statuto regionale approvato con legge 23 gennaio 1992, n.44 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992), è il seguente:

«18. - **1.** La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando a tal fine le risorse, la diffusione dei servizi e delle strutture civili e culturali, per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguiti.

2. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità e ne agevola il rientro.

3. promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari».

Nota all'art. 7 comma 1:

Il testo dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33, recante «Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 2 gennaio 1997), è il seguente:

«**21.** Risorse a favore di emigrati - **1.** I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono riservare alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendono rientrare nella regione.

2. Gli assegni sono tenuti a fissare la residenza nell'alloggio assegnato entro dei mesi dall'atto di assegnazione.

3. Le assegnazioni sono effettuate in via temporanea per un periodo di due anni e, alla scadenza, il Comune può trasformarle in definitive previo accertamento da parte della commissione di cui all'art.12 dei requisiti previsti dall'art. 4.

4. Nell'ambito del biennio di cui al comma 3 gli assegnatari sono tenuti a corrispondere il canone determinato ai sensi dell'art. 23.

5. Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo sono compresi nell'aliquota del quindici per cento di cui al comma 2 dell'art. 19».

Nota all'art. 8, comma 1:

Il testo dell'art. 48 della Costituzione è il seguente:

«**48.** - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.



Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Nota all'art. 9, comma 6:

- Il testo dell'art. 5 comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:

«5. Leggi regionali di spesa. - Omissis. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinato di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. Omissis».

- Per completezza d'informazione si precisa che la legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è stata modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 (in B.U.R. n. 35 del 25 luglio 1979), con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (in B.U.R. n. 16 del 24 febbraio 1984) e con legge regionale 12 agosto 1986, n.30 (in B.U.R. n. 62 del 13 agosto 1986).

Note all'art. 10, comma 1;

- La legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, recante «Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie», è pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 22 maggio 1987

- La legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 recante «Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali», è pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 2 marzo 1988.

- La legge regionale 25 agosto 1989, n. 30, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 15 maggio 1987, n. 26. Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari», è pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 6 settembre 1989.



Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie art. 5 L.R. n. 37/97

La Giunta Regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Segretario Generale della Giunta Regionale;

Rivelato che la Legge Regionale 20.11.1997 n. 37, prevede all'art. 5, 3 comma, che la Giunta Regionale approvi il Piano Annuale degli Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, sulla base del programma di legislatura e tenuto conto delle proposte formulate dal C.R.E.;

Considerato che il C.R.E. si è riunito nei giorni 15 e 16 ottobre 1999, allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito dalla legge in argomento e, in particolare, per fornire le proposte utili per la redazione del Piano annuale;

Visto l'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: "Piano 2000 degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", redatto coerentemente alle linee del Programma di legislatura e tenuto conto delle indicazioni e proposte espresse dal C.R.E.;

Visto l'allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 784 del 8.2.2000 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2001 e 2002";

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente di Servizio competente;

b) del parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio Bilancio che l'atto non comporta impegni di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Segretario Generale, corredati dei pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il Piano 2000 degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, art. 5 L.R. 37/97, così come risulta nell'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che al Piano suddetto afferisce una complessiva di L. 760.000.000 distribuita, in base a quanto disposto nella citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 784/2000, nei seguenti capitoli:

- cap. 2870 L. 450.000.000

- cap. 2871 L. 130.000.000

- cap. 2872 L. 60.000.000

- cap. 2861 L. 100.000.000

- cap. 2873 L. 20.000.000

3) di approvare l'allegato c) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale recante "Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione e reinserimento degli emigrati (Art. 5 L.R. 37/97";

4) di rinviare a successivi atti gli impegni e le liquidazioni, per l'attuazione del programma medesimo, a seguito dell'entrata delle L.R. relative Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;

5) di partecipare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi

dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

ALLEGATO B

A) Quadro di riferimento

Il Piano 2000 si muove in un quadro generale mutato dalla approvazione della Legge Costituzionale 17.1.2000, n. 1 "Modifica all'articolo della Costituzione concernente l'istruzione della circoscrizione Esteso per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" che rende possibile l'esercizio del Diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.

La Legge non dà ancora il diritto "reale" al voto in quanto dovranno essere approvate due ulteriori leggi:

- una costituzione che stabilisca il numero dei parlamentari da eleggere (artt. 56 e 57 della Costituzione);
- una ordinaria che regoli le modalità del voto (aventi diritto, propaganda e sistema di voto).

Obiettivo richiesto e indicato delle Regioni e dal mondo dell'emigrazione è che le leggi siano approvate in tempo utile per far esercitare il voto, agli italiani residenti all'estero, già alle prossime elezioni politiche del 2001.

Appare utile segnalare la propensione al voto da parte dei nostri correghionali residenti all'estero ancora iscritti nelle liste elettorali. Alle elezioni amministrative del 1999, infatti, secondo le richieste di rimborso, avanzate da 34 Comuni, dei contributi concessi agli emigrati rientrati per il voto (art. 8, L.R. 37/97), risultano aver votato n. 658 umbri che vivono all'estero.

E' questo un dato sicuramente significativo che dimostra il forte attaccamento, degli emigrati umbri alla propria terra d'origine, anche se, per la mancanza di dati omogenei non si può stabilire una percentuale attendibile dei votati rispetto al totale degli umbri residenti all'estero.



L'emigrazione umbra, come affermato nel Piano di legislatura, approvato con D.G.R. n. 3989/1998, viene stimata in circa 92.000 cittadini nati in Umbria ed emigrati in ben 72 Paesi (Fonte M.A.E.)

Di essi, solo per considerare le concentrazioni più consistenti, quasi 9000 sono in Germania, 12.000 in Francia, 6.000 in Svizzera, 9.000 in Belgio, 4.500 in Lussemburgo, con presenze di minore consistenza in Olanda e nel Regno Unito per una presenza complessiva di circa 43.000 umbri residenti in Europa.

I dati aggregati, sempre di fonte M.A.E. per i paesi extraeuropei sono invece i seguenti:

32.000 membri residenti in Argentina, 9000 in Brasile, 1600 in Venezuela, 3000 in Australia, mentre sembrano mancare del tutto dati per il Canada, Stati Uniti, Messico, Cile ed Uruguay, dove tuttavia è sicura la presenza di comunità umbre di una certa consistenza, che in taluni casi si sono costituite in Associazioni regionali.

La consistenza complessiva di umbri emigrati in Paesi extraeuropei risulta così di circa 49.000 unità su un totale di emigrati di circa 92.000 unità, di cui il 46% circa in Europa e il 54% circa in Paesi extraeuropei.

L'azione sviluppata dalla Regione ad oggi è stata quella di promuovere l'associazionismo come momento di incontro tra emigrati e di favorire il rapporto con le istituzioni e le varie realtà sociale, economiche e culturali dell'Umbria, con la finalità anche di promuovere l'immagine della Regione all'estero.

Occorre meglio focalizzare la funzione veicolare dell'Umbria che l'emigrazione può avere favorendo l'integrazione del settore in tutte le azioni promosse dalla Regione all'estero nei vari ambiti (turismo, agricoltura, attività produttive, culturali ecc.).

Per quanto riguarda le associazioni degli umbri il quadro risulta essere il seguente:

2 associazioni in Belgio (La Louviere e Liegi) 1 in Lussemburgo, 3 in Francia (Lorena, Nizza e Cannes), 4 in Svizzera (Losanna, Basilea, Arbon e Sciaffusa), le quali tutte sono affiliate all'Asso-

ciazione "Arulef" e rappresentano complessivamente circa 3000 famiglie.

Altre, 3 in Francia (Nizza, Parigi e Aix Les Bains), 1 in Lussemburgo, 1 in Germania, nonché altre piccole aggregazioni in Svizzera, Argentina, Venezuela e USA sono affiliate all'Associazione "Umbri nel Mondo" e rappresentano complessivamente circa 955 famiglie.

Altre associazioni, infine, di cui 6 in Australia (Melbourne, Adelaide, Perth, Canberra e 2 a Sydney), 8 in America latina (Buenos Aires, Rosario, Cordoba, Mendoza, La Plata, San Paolo del Brasile, Caracas, Valencia, Rio de Janeiro) e 3 in centro-nord America (Città del Messico, Toronto e Montreal) organizzano complessivamente circa 2800 famiglie.

Per meglio mirare gli interventi della Regione necessita una analisi approfondita dell'associazionismo anche in ordine alla composizione per età, sesso, titolo di studio, ecc.

Come si può evincere dagli elementi riportati, le associazioni degli emigrati umbri, pur aggregando un numero consistente di persone, sono espressione del tutto parziale dei nostri corregionali all'estero.

Appare quindi necessario progettare attività e reperire risorse per incrementare sia gli associati (soprattutto giovani appartenenti alla seconda e terza generazione dell'emigrazione) che il numero delle associazioni, creandone di nuove in particolare nei paesi ove non esistono.

L'azione d'intervento della Regione nei confronti degli emigrati, oltre a tenere conto della nuova situazione determinata dal diritto al voto, dovrà considerare:

- il mutamento epocale avvenuto negli ultimi anni del '900 con il processo di globalizzazione, la interdipendenza tra i vari paesi e lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione;

- l'ingresso dell'Italia nell'EURO e quindi un diverso modo di rapportarsi con le Associazioni Europee;

- il mutamento avvenuto nelle comunità umbre all'estero ormai trasformate e radicate con i loro figli nati e scolari nei paesi ove vivono;

- la cessazione del fenomeno migratorio tradizionale basato sul movimento di una forza lavoro generica in cerca di occupazione sostituita, con la mobilità,

di minima entità, di quadri altamente specializzati.

B) Obiettivi

I mutamenti di cui si è accennato impongono riflessioni per elaborare nuove strategie d'intervento della Regione.

Il 2000, con il rinnovo del Consiglio Regionale e con la conseguente redazione del piano di legislatura, previsto dall'art. 5 della L.R. 37/97, sarà, necessariamente, un anno di transizione.

Il presente programma, in linea con il Piano di legislatura approvato nel 1997, contiene alcune innovazioni per raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare più stretti rapporti degli umbri all'estero con la terra d'origine attraverso una maggiore e più generale informazione sull'Umbria, sulla sua modernizzazione, sulle politiche della Regione, delle autonomie locali, sulle attività produttive, culturali e turistiche;
- operare un monitoraggio sullo stato dell'associazionismo per svilupparlo e rendendolo luogo di relazioni tra umbri, altri emigrati italiani, Istituzioni e cittadini dei paesi ospitanti e con particolare riferimento ai giovani;
- stabilire collaborazioni con le altre Direzioni Regionali e Enti Strumentali della Regione;
- attivare sinergie per interventi comuni con le altre regioni italiane e in particolare quelle del Centro Italia.

C) Risorse Finanziarie

La proposta di legge di Bilancio per il 2000, approvata con atto del C.R. n. 784/2000, ha stanziato per gli interventi rivolti agli emigrati complessivamente L. 760.000.000 divisi in cinque capitoli (2870; 2871; 2872; 2861; 2873). Tali risorse che, rispetto al 1999 (L.620.000.000) hanno visto un aumento del 22%, devono comunque rispondere alle esigenze di una attività rivolta a nr. 33 Associazioni dislocate in molti paesi del Mondo e a progetti di interesse generale.

A fronte di questo positivo dato si rileva che le azioni rivolte agli emigrati dovrebbero comportare investimenti di altra consistenza.

Obiettivo è quindi quello di reperire risorse finanziarie ulteriori dal Mini-



stero Affari Esteri (M.A.E.) e sponsor privati e di attivare collaborazioni con le altre Direzioni Regionali che svolgono attività all'estero per realizzare "effetti moltiplicatori".

D) Rapporti Istituzionali

La Regione sin dalla sua costituzione ha realizzato una politica di forte attenzione verso la comunità umbra residente all'estero.

Si è dotata di strumenti legislativi, ha creato la Consulta Regionale dell'Emigrazione ed ha promosso l'associazionismo mettendo in cantiere, con questi strumenti, un'attività che ha saputo dare risposte e tenere legati gli umbri nel mondo alla propria Regione.

Anche le amministrazioni locali e provinciali, in particolare quelle con più alta densità di emigrati (alta valle del Tevere, eugubino, gualdese, folignate) hanno rivolto forte attenzione nei confronti dei loro cittadini emigrati.

Il Governo negli ultimi anni ha attivato una politica più forte nei confronti degli Italiani nel mondo e il Parlamento ha approvato le Leggi per:

- la rappresentanza all'estero, a livello locale, con i COMITES - Comitati degli italiani all'estero (Legge n. 205/85 e L. n. 172/90), che, in collaborazione con l'autorità consolare, enti ed associazioni, promuovono iniziative attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione, svolgono funzioni consultive, nel formulare pareri motivati ed obbligatori su alcune materie, e cooperano costantemente con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati;

- la rappresentanza, a livello centrale, con il CGIE - Consiglio Generale Italiani all'estero (Legge 6.11.1989 n. 368, modificata dalla Legge 18.6.1998, n. 198), organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero;

- la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 per il diritto al voto;

Il Parlamento ha promosso un comitato parlamentare per gli italiani nel mondo e il MAE ha una Direzione Generale sull'Emigrazione;

Inoltre è in corso di approvazione la legge per realizzare la Prima Conferenza mondiale degli Italiani nel Mondo (D.D.L. n. 3848). Le Regioni si sono già riunite per esprimere un parere rilevando che il disegno di legge in questione riserva alle regioni un ruolo troppo marginale e che prevede un meccanismo organizzativo troppo faragginoso che potrebbe impedire la realizzazione della Conferenza entro il 2000.

In questo contesto, con i mutamenti degli scenari accennati al punto A), e quanto precedentemente detto, emerge con chiarezza che, per uno sviluppo delle politiche e favore dell'emigrazione e della loro traduzione in atti concreti, occorre limitare ogni fenomeno di dispersione delle risorse economiche e umane attraverso azioni coordinate tra tutte le Istituzioni dello Stato.

DI) Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli organismi degli emigrati - Comites/CGIE:

L'azione della Regione nei confronti dello Stato deve porsi l'obiettivo di sviluppare interventi finalizzati a:

- la diffusione della cultura e della conoscenza della lingua italiana collaborando con l'Università Italiana per Stranieri;

- la sicurezza sociale per gli anziani cittadini di origine italiana che rimangono all'estero e che versano in gravi condizioni economiche;

- indagini sulla struttura della comunità italiana nel mondo per avere dati aggiornati e certi avvalendosi anche di strumenti quali (ISTAT, AIRE, CGIE, Ambasciate, Consolati);

- promuovere una legge quadro nazionale.

D 2) Rapporti con le Regioni del Centro Italia

I protocolli d'intesa e i programmi già sviluppati dalle Regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) hanno creato un terreno di cooperazione che va valorizzato anche per il settore dell'emigrazione.

In particolare si può indicare di sviluppare un associazionismo che possa riunire emigrati, associazioni e promuovere anche azioni di promozioni in rete.

D 3) Rapporti con i Comuni e le Province

La L.R. 37/97 ha delegato ai comuni le competenze per gli interventi in materia di diritto allo studio, assistenza sociale per gli emigrati che rientrano definitivamente in Umbria nonché per le provvidenze agli emigrati rientrati per le consultazioni elettorali. Le spese sostenute dai Comuni vengono rimborsate dalla Regione. In merito ai rimborsi per gli interventi socio-assistenziali va data più certezza alle Amministrazioni comunali sulle modalità di finanziamento.

Infatti come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 5628 del 22 luglio 1998 a fronte dei contributi, per un totale di L. 48.000.000, concessi dai Comuni nel 1998, sono state rimborsate complessivamente L. 10.000.000.

Al di là del problema tecnico amministrativo sopra esposto con il sistema delle autonomie locali umbre va intrapreso un rapporto più stretto per l'elaborazione delle strategie di intervento nei confronti dell'emigrazione e per l'organizzazione di iniziative specifiche.

E) Attività per il 2000

Attività dirette e indirette della Regione compatibilmente con le risorse economiche strumentali ed umane disponibili, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi posti sono:

E 1) Progetto Comunicazione

Si porterà a compimento il progetto comunicazione di cui al punto c) del Piano di legislatura (deliberazione del G.R n. 3989 del 15.7.1998)

Il progetto prevede:

E 1.1) Dotare di computer con connessione ad INTERNET tutte le Associazioni che hanno una sede o sono ospitate nella sede di un'altra aggregazione;

E 1.2) Realizzazione di un sito Web "Cittadini umbri nel Mondo", con links su "Umbria 2000" e su tutti gli altri siti istituzionali.

Il sito conterrà tutte le informazioni sulle Leggi e attività rivolte agli emigrati. Tutti i cittadini umbri all'estero potranno avere informazioni su storia, arte, cultura, turismo, attività produttive e programmi della Regione.



E 1.) 3 Costituzione di un Forum in rete onde permettere la comunicazione tra la Regione e le associazioni e tra le varie associazioni.

E 2) Abbonamento ad un quotidiano umbro per tutte le associazioni che hanno una sede o sono ospitate nella sede di un'altra aggregazione.

E 3) In collaborazione con le altre Direzioni invio di:

- materiali promozionali turistici;
- materiali promozionali sui prodotti tipici;
- pubblicazioni "Umbria Regione", in particolare l'edizione "Pasqua in Umbria" e "Natale in Umbria".

F) Progetto giovani

I giovani figli o nipoti dei corregionali emigrati, nati e scolarizzati all'estero e integrati con le culture del Paese di residenza e hanno spesso una vaga conoscenza della lingua e della terra di origine.

Anche la lingua italiana, se conosciuta, è la seconda lingua.

Nè tantomeno i giovani conoscono la realtà dell'Umbria moderna: Istituzioni politiche, culturali, produttive ecc. Conseguentemente le azioni programmate nel 2000 per sviluppare un rapporto con i giovani di origine umbra sono:

FI) Corsi di studio per l'apprendimento e/o perfezionamento della lingua italiana da effettuarsi presso l'Università Italiana per Stranieri. I corsi saranno affiancati da visite per approfondire la conoscenza dell'Umbria sotto l'aspetto storico, artistico, ambientale e della realtà produttiva e istituzionale. L'ospitalità sarà realizzata attraverso un rapporto di collaborazione con l'ADISU per l'alloggio e il vitto.

I corsi programmati per il mese di agosto e settembre saranno rivolti a:

- i giovani già selezionati con atto della G.R. n. 82 del 9.2.2000;
- giovani provenienti da paesi di aree geografiche escluse precedentemente e, in particolare, dall'Australia;
- giovani provenienti dal Dipartimento di lingua e, letteratura italiana della

"University of South Florida" (USF). Il corso dovrà anche essere l'occasione per stimolare un rapporto tra la USF e l'Università degli Studi di Perugia.

F 2) Corso di Marketing

Da realizzarsi attraverso un accordo di programma tra Regione (Servizio Relazioni Internazionali e Servizio Internazionalizzazione delle Imprese) e il Ministero Commercio Estero.

Il corso, della durata di un mese sarà gestito dall'ICE e prevederà:

- Tecnica della promozione alla esportazione;
- Elementi di Marketing Internazionale e territoriale;
- Gestione dell'Impresa;
- Concetti base per la costituzione di Impresa Mista (Joint-Venture).

Il soggiorno in Umbria dei giovani prevederà visite a industrie e aziende di servizi e Istruzioni.

F 3) Conferenze Continentali dei Giovani

Sulla base delle indicazioni scaturite dall'ultimo CRE le associazioni sono state sensibilizzate affinché si organizzino le conferenze dei giovani in Europa, Australia, America Latina e America del Nord, in previsione della Conferenza Internazionale dei Giovani Umbri da realizzarsi in Umbria.

G) Soggiorni in Umbria

- Soggiorno a favore di anziani provenienti dall'Australia (mese di settembre);
- Soggiorno a favore degli anziani provenienti dall'Europa organizzato dall'ARULEF all'Isola Polvese.

I soggiorni prevedono visite turistiche ed attività in collaborazione con l'Università della Terza Età e dell'Assessorato alla Sanità.

H) Premio "PIETRO CONTI"

Il 2000 sarà l'anno della IV Edizione. In questa edizione sono state introdotte due innovazioni:

- oltre alle due sezioni previste dalle precedenti edizioni (narrativa e memorialistica) è stata introdotta una terza sezione: Studi e Ricerche, aventi per tema l'emigrazione italiana e l'immigrazione;

- partecipazione aperta anche agli immigrati.

L'organizzazione del Premio Conti è demandata all'ISUC ed alla FILEF. I termini di presentazione delle opere sono scaduti il 30 gennaio 2000 e risultano pervenuti più di 40 lavori.

In attesa di definire azioni per far sì che l'iniziativa diventi un punto di riferimento per tutti i soggetti che operano sulle problematiche migratorie, le premiazioni della IV edizione dovrà esser legata ad un evento qualificante (a livello regionale o nazionale). Ciò per creare da un lato le premesse per un rilancio del Premio Conti e dall'altro sviluppare un dibattito sui fenomeni migratori del passato e attuali.

I) Coinvolgimento delle associazioni alle attività svolte dalle varie Direzioni regionali, enti strumentali e consorzi export. Oltre all'invio dei materiali promozionali e informativi di cui al precedente punto E 3, si provvederà a coinvolgere le Associazioni degli umbri in tutte quelle iniziative che promuovono: turismo, prodotti tipici, artigianato, piccola e media industria.

In collaborazione con l'A.P.T. - che garantirà l'ospitalità - e le Associazioni extraeuropee si sta procedendo per l'organizzazione di un educational tour in Umbria, per agenti di viaggio di origine umbra o italiana.

L) Conferenze sull'Umbria

Al fine di rafforzare il legame degli umbri nel mondo con la terra di origine e far conoscere la realtà politica, economica ed istituzionale dell'Umbria e dell'Italia si procederà a realizzare una serie di conferenze su questi temi con la collaborazione delle associazioni degli emigrati.

M) Ammortamento spese poliennali (per interventi in attuazione dell'art. 5 L.R. 37/97 sono disposti secondo quanto previsto nell'allegato C parte integrante e sostanziale al presente Piano) Le iniziative suddette saranno attuate direttamente dalla Regione o in collaborazione con altri Enti e Associazioni e saranno finanziate con i fondi disponibili sul Cap. 2870 L. 450.000.000.



N) Contributi alle Associazioni

• **Contributi alle Associazioni extraeuropee:** L. 35.000.000

Tali contributi sono concessi in base ai seguenti criteri:

30% del totale in parti uguali tra tutte le Associazioni

70% proporzionalmente alla consistenza degli associati

Da suddividere tra 18 associazioni extraeuropee: Argentina n. 5, Brasile n. 2, Venezuela n. 2, Messico n. 1, Australia n. 6, Canada n. 2.

• **Contributo ARULEF:**

L. 80.000.000

• **Contributo Umbri nel Mondo:**

L. 15.000.000

Al termine dell'esercizio finanziario i Presidenti delle Associazioni devono presentare alla presidenza della Giunta il rendiconto della utilizzazione dei contributi regionali unitamente ad una relazione sull'attività svolta. La mancata rendicontazione comporta l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo. I suddetti contributi saranno finanziati con i fondi disponibili sul Cap. 2871 L. 130.000.000

O) Informazione e Funzionamento del C.R.E.

Riunione del C.R.E. in autunno 2000 per la predisposizione del Piano Annuale Emigrazione 2001 e del Piano di legislatura.

Le eventuali economie di spesa risultanti saranno utilizzate a sostegno della realizzazione del progetto comunicazione.

Le attività suddette saranno finanziate con i fondi disponibili sul Cap. 2872 L. 60.000.000.

P) Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali (aprile 2000).

Alle suddette provvidenze sarà fatto fronte con i fondi disponibili sul Cap. 2861 L. 100.000.000.

Q) Contributo ai Comuni per interventi socio-assistenziali.

Tali contributi saranno finanziati con i fondi disponibili sul Cap. 2873 L. 20.000.000.

**ALLEGATO C
AL PIANO 2000 EMIGRAZIONE**

Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di civile abitazione e reinserimento degli emigrati (Art 5 L.R 37/97).

Gli interventi previsti al presente allegato C) sono pubblicizzati mediante avviso approvato dalla Giunta regionale ed inviato, per la diffusione, a tutte le Associazioni degli emigrati umbri formalmente costituite.

1. 4.1 In attuazione dell'art. 5, comma 4, lett. b) della L.R. n. 37/1997.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b) della L.R. n. 37/1997, le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione, sono individuate per il 1999 in coerenza a quanto già disposto, in tale ambito, in passato.

Possono essere, infatti, concessi contributi per il pagamento di interessi su rate semestrali di mutuo per l'acquisto o la costruzione di strutture per l'avvio di attività produttiva nella Regione di lavoratori emigrati che rientrano definitivamente.

Tali interventi hanno il carattere di contributi sugli interessi di un capitale mutuato entro il limite massimo così fissato:

- Attività artigianali:
acquisto o costruzione strutture
L. 40.000.000

- Attività commerciali:
acquisto o costruzione strutture
L. 40.000.000

- Attività agricole:
acquisto o costruzione strutture
L. 40.000.000

L'intervento regionale sui mutui per acquisto o costruzione di strutture è stabilito come contributo annuo fisso pari al 2% (due per cento) del capitale mutuato fino a dieci anni.

1. 4.2 In attuazione dell'art. 5, comma 4, lett. b) della L.R 37/1997

Gli interventi su prestiti bancari per avvio attività artigianali, commerciali, agricole per acquisto attrezzature e crediti di esercizio è stabilito con contributo fisso pari al 2% (due per cento) del capitale avuto in prestito, entro il limite di L. 30.000.000 per la durata di anni cinque.

Tali contributi saranno erogati in rate semestrali direttamente all'Istituto Bancario, con il quale l'emigrato ha contratto il mutuo o dal quale ha ottenuto il prestito.

La domanda va indirizzata al Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria - Palazzo Donini - Corso Vannucci n. 96 - 06121 Perugia, entro e non oltre 180 giorni dal rimpatrio definitivo e va inoltrata al Sindaco del Comune di residenza che ne curerà l'istruttoria e la trasmetterà alla Giunta regionale.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione, ai sensi ed per gli effetti dell'art. 2 della Legge 04.01.1968, n. 15, contenente i seguenti elementi:

- luogo e data di nascita;
- estremi della residenza attuale;
- stato di famiglia;
- indicazione del Codice fiscale;
- luogo e data di espatrio e data di rimpatrio definitivo;
- estremi dell'iscrizione all'albo delle Imprese artigiane, commerciali od agricole;
- estremi della concessione edilizia;
- estremi del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento;
- dichiarazione di non aver usufruito di analoghe provvidenze previste da altre Leggi regionali, nazionali o comunitarie.

1.4.3 In attuazione dell'art. 5, comma 4, lett. c), L.R n. 37/1997

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. c) della L.R 37/1997, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una casa di civile abitazione nella regione, ai lavoratori emigrati che sono rientrati definitivamente o che ancora risiedono all'estero.



Tali interventi hanno il carattere di contributi sugli interessi di un capitale mutuato entro il limite massimo così fissato:

- Mutui per acquisto
L. 40.000.000
- Mutui per costruzione
L. 40.000.000
- Mutui per ristrutturazione
L. 30.000.000
- Mutui per ampliamento
L. 30.000.000
- Mutui per ammodernamento
L. 20.000.000

L'intervento regionale sui mutui per riacquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di case di civile abitazione è stabilito come contributo fisso pari al 2% (due per cento) del capitale mutuato fino a dieci anni.

L'eventuale proprietà derivante da comunione ereditaria, senza godimento diretto dei beni immobili non esclude le provvidenze di cui all'art. 5, comma 4, lett. c) della L.R. 37/1997.

L'erogazione degli interessi di cui sopra è subordinata alla disponibilità di bilancio e in ordine cronologico di presentazione delle richieste.

La domanda va indirizzata ed inoltrata al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria - Palazzo Donini- Corso Vannucci n. 96 - 06121 Perugia entro e non oltre 180 giorni dal rimpatrio definitivo.

1.4.4 In caso di costruzione:

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente i seguenti elementi:

- luogo e data di nascita;
- estremi della residenza attuale;
- luogo e data di espatrio ed eventuale data di rimpatrio;
- stato di famiglia;
- estremi della concessione edilizia;
- estremi del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento;
- comunicazione dell'Istituto di credito mutuante dell'avvenuta erogazione della somma mutuata;

- dichiarazione di non aver usufruito di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali, nazionali o comunitarie.

1.4.5 In caso di acquisto:

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente i seguenti elementi:

- luogo e data di nascita;
- estremi della residenza attuale;
- luogo e data di espatrio ed eventuale data di rimpatrio;
- stato di famiglia;
- estremi del contratto di acquisto o del compromesso;
- estremi del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento;
- comunicazione dell'Istituto di credito mutuante dell'avvenuta erogazione della somma mutuata;
- dichiarazione di non aver usufruito di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali, nazionali o comunitarie.

1.4.6 In caso di ampliamento:

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente i seguenti elementi:

- luogo e data di nascita;
- estremi della residenza attuale;
- luogo e data di espatrio ed eventuale data di rimpatrio;
- stato di famiglia;
- estremi della concessione edilizia;
- estremi del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento;
- comunicazione dell'Istituto di credito mutuante dell'avvenuta erogazione della somma mutuata;
- dichiarazione di non aver usufruito di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali, nazionali o comunitarie.

1.4.7 In caso di ammodernamento:

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente i seguenti elementi:

- luogo e data di nascita;
- estremi della residenza attuale;
- luogo e data di espatrio ed eventuale data di rimpatrio;
- stato di famiglia;
- estremi del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento;
- comunicazione dell'Istituto di credito mutuante dell'avvenuta erogazione della somma mutuata;
- dichiarazione di non aver usufruito di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali, nazionali o comunitarie.

